r.marcello@marcellocommercialisti.it

L'OPINIONE

SOCIETÀ

La rinuncia agli utili e l'incasso giuridico: una costruzione che continua a generare ambiguità

di Raffaele Marcello | 30 Dicembre 2025

La rinuncia ai dividendi da parte dei soci persone fisiche non imprenditori continua a essere terreno di frizione tra norma positiva, prassi amministrativa e ricostruzioni dottrinali. Con la Risposta n. 59/2025, l'Agenzia delle Entrate riafferma l'applicazione della teoria dell'incasso giuridico, sostenendo l'obbligo di assoggettare a ritenuta del 26% dividendi mai effettivamente percepiti.
L'impostazione solleva criticità rilevanti sotto il profilo sistematico, poiché presuppone una tassazione sganciata da qualsiasi effettiva manifestazione di capacità contributiva e forza una nozione - quella di incasso giuridico - priva di un solido fondamento normativo. Partendo da ciò viene qui analizzato il quadro normativo e di prassi, con evidenza delle incoerenze applicative e degli spunti operativi per la gestione professionale delle rinunce ai dividendi.

La rinuncia ai dividendi deliberati ma non riscossi

La **rinuncia ai dividendi deliberati ma non riscossi** è una fattispecie che, nella prassi professionale, viene spesso trattata come un'operazione meramente tecnica, utile a rafforzare il patrimonio netto della società senza produrre effetti reddituali immediati. In realtà, sul piano fiscale, essa continua a rappresentare uno dei punti di maggiore frizione tra struttura civilistica dell'operazione e lettura impositiva proposta dall'Amministrazione finanziaria.

Quando l'assemblea dei soci delibera la distribuzione dell'utile, il **dividendo** cessa di essere una posta del patrimonio netto e si trasforma in un debito verso i soci. Da quel momento sorge un diritto di credito perfetto, la cui eventuale rinuncia produce un effetto altrettanto chiaro: l'estinzione dell'obbligazione per remissione e la riclassificazione dell'importo a riserva. È un'operazione che non comporta alcun pagamento, non determina alcun flusso finanziario e non genera alcuna utilità diretta in capo al socio.

Questo dato di partenza è difficilmente contestabile, così come non è controverso il trattamento della rinuncia sul piano della società partecipata. L'art. 88, comma 4-bis, del TUIR disciplina espressamente le rinunce ai crediti dei soci, limitando l'emersione di una sopravvenienza attiva ai soli casi in cui il valore nominale del credito ecceda il relativo valore fiscale. Nei casi in cui tale disallineamento non sussiste, la **rinuncia** resta **fiscalmente neutra**. È proprio ciò che accade con riferimento ai dividendi rinunciati da soci persone fisiche non imprenditori, per i quali valore nominale e valore fiscale coincidono. La rinuncia, quindi, non genera alcuna componente imponibile in capo alla società.

r.marcello@marcellocommercialisti.it

Il problema, però, non si esaurisce su questo versante. L'attenzione si sposta inevitabilmente sul socio, e qui riemerge una questione che si pensava ormai confinata alla storia della prassi amministrativa: il c.d. **incasso giuridico**. Secondo questa costruzione, la rinuncia al dividendo presupporrebbe comunque una forma di percezione del reddito, quantomeno in senso giuridico, tale da giustificare l'applicazione della ritenuta alla fonte.

La recente Risposta dell'Agenzia

È in questo punto del ragionamento che si inserisce, da ultimo, la Risposta all'interpello n. 59/2025 dell'Agenzia delle Entrate, la quale assume il ruolo di snodo applicativo di un'impostazione già nota. Nel documento di prassi, l'Amministrazione, dopo aver escluso ogni sopravvenienza attiva in capo alla società, afferma che i **dividendi rinunciati** devono considerarsi giuridicamente **incassati dal socio al momento della delibera assembleare** e, come tali, assoggettati a ritenuta del 26 per cento.

La Risposta n. 59/2025 non introduce elementi realmente nuovi, ma consolida una lettura che merita di essere attentamente valutata nelle sue implicazioni. L'assunto di fondo è che il presupposto impositivo del dividendo si perfezioni con la **delibera di distribuzione** e che la successiva rinuncia non sia idonea a incidere su tale presupposto. Ne deriva che la rinuncia viene trattata come una scelta di destinazione di un reddito già acquisito, piuttosto che come un atto che impedisce la percezione del reddito stesso.

Questa impostazione, tuttavia, presenta evidenti criticità sul piano sistematico. La rinuncia non realizza alcuna forma di incasso, né materiale né giuridico. Non vi è utilizzo del credito, non vi è disponibilità economica, non vi è alcuna trasformazione del dividendo in altra utilità per il socio. L'unico effetto concreto è il rafforzamento patrimoniale della società, che beneficia della mancata distribuzione. Attribuire al socio un reddito imponibile in assenza di qualsiasi percezione significa costruire la tassazione su una finzione giuridica.

Il richiamo all'**incasso giuridico** viene tradizionalmente giustificato con l'esigenza di evitare salti d'imposta, ossia situazioni in cui un componente negativo sia stato dedotto dalla società senza che il corrispondente componente positivo venga mai tassato in capo al percettore. Ma tale esigenza non ricorre nel caso dei dividendi. Gli utili distribuiti non derivano da costi dedotti, non generano asimmetrie strutturali e non pongono problemi di erosione della base imponibile. L'applicazione dell'incasso giuridico in questo contesto appare quindi priva della funzione correttiva che ne aveva originariamente giustificato l'elaborazione.

L'Interpello richiamato, pur riconoscendo implicitamente l'assenza di disallineamenti fiscali, continua comunque a fare leva su una nozione di **percezione** sganciata da qualsiasi effettiva manifestazione di capacità contributiva. Nei redditi di capitale, il principio di cassa non è un criterio secondario, ma l'elemento costitutivo del presupposto impositivo. Senza percezione, il reddito non si realizza. La rinuncia, proprio perché impedisce la percezione, dovrebbe escludere l'imposizione, non anticiparla.

Per il professionista, l'Interpello del 2025 rappresenta dunque un punto fermo sul piano della prassi, ma non risolve le ambiguità di fondo della disciplina. La **tassazione dei dividendi rinunciati** resta ancorata a una costruzione che privilegia la tutela del gettito rispetto alla coerenza sistemica, lasciando aperti interrogativi rilevanti sotto il profilo della legittimità dell'imposizione.

In questo quadro, la rinuncia agli utili non può essere gestita come un'operazione neutra sotto il profilo fiscale, ma richiede una **valutazione consapevole** delle implicazioni derivanti dall'orientamento dell'Amministrazione. Finché l'incasso giuridico continuerà a essere utilizzato come strumento interpretativo in assenza di un esplicito fondamento normativo, la fattispecie resterà esposta a un'incertezza strutturale che il professionista non può ignorare.